

Proc. n. [redacted]  
n. [redacted]



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE**

In persona del giudice Giuliano Castiglia;  
nel procedimento indicato in epigrafe;  
all'esito del processo svoltosi nelle forme di cui agli artt. 438 e ss. c.p.p.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Pronuncia la seguente

**S E N T E N Z A**

Nei confronti di [redacted], residente in [redacted],  
[redacted], difeso di fiducia  
dall'avvocato Daniela Cucinella del Foro di Palermo

ASSENTE

**IMPUTATO**

1) *Per il reato di cui all'art. 640 bis c.p., perché, con artifizii e raggiri consistiti nel dichiarare falsamente nel corpo della richiesta tesa all'ottenimento del R.d.C. presentata il 06.03.2019 di risiedere con il suo nucleo familiare in un immobile in locazione, induceva in errore i competenti funzionari dell'INPS che si determinavano ad ammetterlo tra i soggetti ammessi al beneficio per importi sovrastimati rispetto a quelli a cui avrebbe avuto diritto, conseguendo così l'ingiusto vantaggio patrimoniale dell'erogazione del c.d. reddito di cittadinanza in misura eccedente al dovuto, per importi pari a € 2.260,40, con correlativo danno patrimoniale per l'ente erogante.*

*Fatto commesso a Palermo il 27.01.2020.*

2) *Per il reato di cui agli artt. 61, n. 2, e 7, co. 1, d.l. 4/2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il c.d. "Reddito di cittadinanza", nel corpo della richiesta tesa all'ottenimento del R.d.C presentata il 06.03.2019 dichiarava falsamente di risiedere con il suo nucleo familiare in un immobile preso in locazione.*

*Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di realizzare il reato di cui al capo che precede.*

*Fatto commesso in Palermo, il 06.03.2019.*

Nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti **conclusioni**:

- il Pubblico Ministero ha chiesto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati a lui ascritti e, riconosciuta la continuazione tra gli stessi, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1), la condanna dello stesso alla pena finale di anni 2 di reclusione, già ridotta per il rito

- il Difensore di [redacted] ha chiesto, in via principale, l'assoluzione dello stesso dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce

n. 4461/22 reg. sent.  
n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ r.g.n.r.  
n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ r.g.g.i.p.  
n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ C.P.  
Depositata  
il \_\_\_\_\_  
Irrevocabile  
il \_\_\_\_\_  
Redatta scheda  
il \_\_\_\_\_  
Comunicata al PM in sede  
il \_\_\_\_\_  
Avvisato il P.G.  
il \_\_\_\_\_  
Visto del P.G.  
il \_\_\_\_\_  
Comunicata al PM in sede per l'esecuzione  
il \_\_\_\_\_

reato; in subordine, ha chiesto di applicare all'imputato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con tutti i possibili benefici di legge, il minimo della pena.

### **Svolgimento del processo**

Con atto depositato in cancelleria il 30.11.2021, il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio di [REDACTED] per i reati di cui alla sopra riprodotta imputazione.

Nel corso della conseguente udienza preliminare, espletati gli accertamenti relativi alla regolare instaurazione del contraddittorio e disposta la prosecuzione del processo in assenza dell'imputato, quest'ultimo, a mezzo del suo Difensore, all'uopo munito di apposito mandato speciale, chiedeva che il processo fosse definito nelle forme del giudizio abbreviato.

Conseguentemente, veniva disposto che il processo proseguisse nelle forme di cui agli artt. 438 e ss. c.p.p.-.

Indi, all'odierna udienza, le parti procedeva alla discussione e formulavano, nei termini riportati in premessa, le rispettive conclusioni.

### **Motivi della decisione**

All'esito delle investigazioni del personale della Compagnia di Partinico della Guardia di Finanza, è risultato che, nella domanda volta a conseguire il beneficio del c.d. reddito di cittadinanza di cui all'art. 3 del d.l. 4/2019, presentata in data 6.3.2019, [REDACTED] ha dichiarato, quale luogo di residenza del nucleo familiare, l'abitazione sita in T. [REDACTED] e ha indicato, quale titolo di detenzione dell'immobile, un contratto di locazione.

Tale contratto, tuttavia, risulta in scadenza il 26.3.2018, dunque in data precedente a quella di presentazione della predetta istanza.

Inoltre, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, risulta che, già dal 2.5.2018, il [REDACTED] aveva trasferito la propria residenza in altro luogo, via [REDACTED], sempre a [REDACTED].

Ancora, in data 13.1.2020, rinnovando la domanda dell'anzidetto beneficio, nella nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU), il [REDACTED] ha dichiarato di risiedere in via [REDACTED], luogo dell'effettiva residenza.

All'evidenza, quindi, la domanda di concessione del beneficio del reddito di cittadinanza presentata dall'odierno imputato il 6.3.2019 contiene la falsa dichiarazione indicata nell'imputazione.

Tale falsa dichiarazione, che si arricchisce della falsa indicazione del pagamento di un canone annuo di € 4.560,00 (v. documentazione in atti), ha comportato il conseguimento di un reddito di cittadinanza indebito e tale, in particolare, in quanto maggiore di quello che avrebbe avuto diritto di conseguire.

Tale risultato appare esattamente ciò a cui la evidenziata falsa dichiarazione era finalizzata.

In altri termini, la falsa dichiarazione appare essere stata compiuta al fine di conseguire un indebito profitto, consistente nell'ottenimento di un reddito di cittadinanza di importo maggiore rispetto a quello spettante.

In tal senso, in uno con l'assenza di qualsiasi altra plausibile spiegazione di quanto accaduto, univocamente militano il fatto che il contratto di locazione dell'abitazione di via Pitrè era già scaduto il 26.3.2018 e il rilievo che, già in data 2.5.2018, quindi ben prima del 6.3.2019, data di presentazione della domanda del reddito di cittadinanza, il

██████████ aveva trasferito anche la propria residenza anagrafica in via ██████████

Alla stregua di quanto precede, quindi, risultano sussistenti tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, di entrambi i delitti ascritti all'imputato.

E invero, quanto al delitto di *"truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"*, risultano sussistenti:

- gli artifici e raggiri, integrati dalla presentazione di una falsa dichiarazione;
- l'induzione in errore dell'Amministrazione sulla condizione economica dell'odierno imputato;
- il conseguente riconoscimento in favore di quest'ultimo, e la successiva erogazione per alcuni mesi, di un reddito di cittadinanza in misura maggiore di quanto spettante al prevenuto;
- l'ingiusto profitto del ██████████, legato al conseguimento di ratei del reddito di cittadinanza maggiori di quelli spettanti;
- il danno per l'Amministrazione pubblica, la quale ha erogato in favore dell'imputato un reddito di cittadinanza maggiore di quello allo stesso spettante.

Per tale reato, dunque, va senza dubbio affermata la penale responsabilità di ██████████

Quanto al delitto di cui al capo 2) dell'imputazione, relativo alla falsa dichiarazione che ha accompagnato la domanda di reddito di cittadinanza, va osservato che nel panorama giurisprudenziale si registrano due distinti indirizzi interpretativi:

- secondo un primo indirizzo, qualsiasi falsità che accompagna la domanda, anche quelle che non incidono sul diritto al beneficio, integra il reato in questione (in questo senso, da ult., Cass. pen., Sez. II, 5 novembre 2020, n. 2402);
- secondo altro orientamento, invece, integrano il delitto in questione soltanto le falsità implicanti il riconoscimento di un beneficio non spettante (v. Cass. pen., Sez. III, 15 settembre 2021, n. 44366).

Nella prima prospettiva, si evidenzia come le fattispecie incriminatrici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del d.l. 4/2019 costituiscono porzione *"di una disciplina correlata, nel suo complesso, al generale "principio antielusivo" che s'incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Costituzione, la cui ratio risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost."*; si inseriscono, cioè, in un *"meccanismo di riequilibrio sociale, quale il reddito di cittadinanza, il cui funzionamento presuppone necessariamente una leale cooperazione fra cittadino e amministrazione, che sia ispirata alla massima trasparenza"*.

Dette fattispecie, quindi, secondo tale impostazione, *"si configurano come reati di condotta e di pericolo, in quanto dirette a tutelare l'amministrazione contro mendaci e omissioni circa l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale da parte dei soggetti che intendono accedere o già hanno acceduto al "reddito di cittadinanza", ragion per cui "la punibilità del reato di condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico"*.

In quest'ottica interpretativa, *"tale essendo la ratio delle due fattispecie incriminatrici dell'art. 7 del dl. n. 4 del 2019", deve ritenersi che le stesse trovino applicazione indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio e, in particolare, del superamento delle soglie di legge"*.

*"Né la necessità di un tale accertamento"*, secondo l'impostazione in parola, discen-

derebbe *“dalla formulazione letterale della disposizione, nella misura in cui questa si riferisce, al primo comma, “al fine di ottenere indebitamente il beneficio” e, al secondo comma, al complesso delle “informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio”*”. Ciò in quanto, si afferma, *“entrambi i riferimenti devono essere, infatti, intesi come diretti a qualificare i dati che sono in sé rilevanti ai fini del controllo, da parte dell'amministrazione erogante, sulla sussistenza dei presupposti per la concessione e il mantenimento del beneficio e a differenziarli da quelli irrilevanti, senza che possa essere lasciata al cittadino beneficiario la scelta su cosa comunicare e cosa omettere”*.

Ancora, secondo la prospettiva ora considerata, *“tale conclusione interpretativa si pone in armonia con quanto già affermato”* dalla giurisprudenza di legittimità *“in relazione alla fattispecie penale di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di patrocinio a spese dello Stato”*, riguardo alla quale le Sezioni unite della Suprema Corte (27 novembre 2008, n. 6591) hanno affermato che *“integrano il delitto di cui al richiamato art. 95 le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio”*.

E tali affermazioni, si afferma conclusivamente in quest'ottica, *“possono trovare applicazione, in via analogica, anche in relazione alla disciplina fissata dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, la quale non si differenzia in maniera essenziale da quella dell'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto entrambe appaiono dirette a sanzionare la violazione del dovere di lealtà del cittadino verso l'amministrazione che eroga una provvidenza in suo favore e non prevedono, perciò, la necessità di accertare la sussistenza in concreto dei requisiti reddituali di legge”*.

Proprio da tali ultime considerazioni prende le mosse il secondo e più recente orientamento, che giunge all'opposta conclusione secondo cui la fattispecie delittuosa *de qua* è integrata solo quando le falsità sono tali da fornire la rappresentazione di un beneficio in realtà non spettante.

In tale seconda prospettiva, infatti, si sottolinea che, in materia di reddito di cittadinanza, l'art. 7 del d.l. 4/2019 *“sanziona, con la reclusione da 2 a 6 anni la condotta di chi, “rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose 4 non vere, ovvero omette informazioni dovute” in quanto ciò avvenga “al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3” dello stesso decreto-legge”*, mentre l'art. 95 del d.P.R. 115/2002, in materia di patrocinio a spese dello Stato, *“mai richiama il fatto che attraverso di esse si sia perseguito il fine di accedere “indebitamente” ad un beneficio”*.

Decisiva, in quest'ottica, è la presenza nella fattispecie dell'avverbio «indebitamente», assente, invece, nella fattispecie incriminatrice delle falsità in materia di patrocinio a spese dello Stato. Con tale avverbio – si legge nella richiamata sentenza della Suprema Corte n. 44366/21 – si è *“inteso fare riferimento non tanto ad una volontà di accesso al beneficio messa in atto non iure, cioè in assenza degli elementi formali che avrebbero consentito l'erogazione, quanto ad una volontà diretta ad un conseguimento di esso contra jus, cioè in assenza degli elementi sostanziali per il suo riconoscimento; cosa che il riferimento alla non dovutezza del beneficio, cioè alla mancanza degli elementi per la instaurazione del rapporto “obbligatorio” sostanziale a carico dello Stato, fa d'altra parte ritenere”*.

Diversamente opinando, prosegue la Suprema Corte nella stessa sentenza, si ricondurrebbe *“la comminatoria di una sanzione penale, cioè la più grave delle sanzioni che l'ordinamento consente, anche alla sola violazione di un obbligo priva di concreta offensività, posto che tale violazione potrebbe non avere condotto, se il beneficio non fosse stato “indebitamente” richiesto stante la sussistenza di tutte le condizioni sostanziali per la sua erogazione, ad alcun effettivo nocimento per l'ente erogatore”*.

Sarebbe pertanto *“più in linea con i principi di ordine costituzionale in tema di necessaria offensività del reato”* – si legge conclusivamente nella stessa sentenza – *“il ritenere che con la espressione “al fine di ottenere indebitamente il beneficio...” il legislatore abbia inteso tipizzare in termini di concretezza il pericolo che potrebbe derivare dalla falsità ovvero dalla omissione delle dichiarazioni presentate per il conseguimento del “reddito di cittadinanza”, nel senso che la loro rilevanza penale sarà sussistente nei soli casi in cui intenzione dell'agente era il conseguire, attraverso di esse, un beneficio diversamente non dovuto”*.

Tanto premesso, ad avviso di questo Ufficio, nessuno dei due richiamati indirizzi giurisprudenziali considera compiutamente ed esattamente la clausola normativa «al fine di ottenere indebitamente il beneficio» presente nell'art. 7 del d.l. 4/2019.

Il primo, addirittura, finisce col pretermettere del tutto la portata determinativa del fatto tipico che alla clausola, in quanto presente nella fattispecie, deve inevitabilmente essere attribuita.

Il secondo, d'altra parte, non coglie in modo compiuto che l'anzidetta clausola attiene precipuamente alla definizione dell'elemento soggettivo della fattispecie.

E invero, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie, rileva esclusivamente che l'agente abbia reso o utilizzato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero, ancora, abbia omesso informazioni dovute, quale che sia il contenuto e la portata di tali falsità od omissioni.

Ciò non basta, tuttavia, ai fini dell'integrazione del reato, il quale, come è noto, oltre che di quello oggettivo, si compone altresì dell'elemento soggettivo.

Elemento che, nel caso di specie, attraverso il ricorso alla classica clausola all'uopo normalmente impiegata dal legislatore, è strutturato in termini di dolo specifico (coglie esattamente il segno, sul punto, la recentissima Cass. pen., Sez. II, 8 giugno 2022, n. 29910).

Non basta, dunque, ai fini dell'integrazione del delitto *de quo* che l'agente abbia agito con la consapevolezza e la volontà di rendere o utilizzare false dichiarazioni ovvero di omettere informazioni dovute; è altresì necessario che l'autore della condotta avente le anzidette caratteristiche oggettive abbia agito con il precipuo scopo di conseguire un beneficio indebito, senza che, d'altra parte, assuma rilevanza l'effettivo conseguimento di detto obiettivo, secondo lo schema classico del c.d. *“dolo specifico”*.

Se può condividersi, quindi, nell'ottica sposata dal primo indirizzo interpretativo, l'irrelevanza della portata delle falsità o della omissione rispetto al conseguimento e all'entità del beneficio, ciò tuttavia vale limitatamente alla verifica dell'integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie.

Dopodiché affinché il reato risulti integrato, è necessario che ricorra anche l'elemento soggettivo.

In altri termini, l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 7 del d.l. 4/2019 è integrato da qualsiasi falsità nei dati esposti od omissione rispetto alle informazioni do-



vute; per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, però, non è sufficiente il dolo generico della consapevolezza e volontà della falsa dichiarazione o dell'omissione ma è richiesto il dolo specifico di conseguire un beneficio indebito, perché non spettante o perché maggiore di quello spettante.

D'altra parte, sotto il diverso profilo probatorio, nella verifica della ricorrenza dell'elemento soggettivo, stante la descritta struttura a dolo specifico di tale elemento nella fattispecie *de qua*, il contenuto e la portata della falsità non possono non assumere particolare rilievo.

Assai difficilmente, infatti, l'elemento soggettivo del reato sarà oggetto di diretta rappresentazione – quale potrebbe discendere, per esempio, da una confessione – e risulterà dimostrato, quando esistente, attraverso la prova logica imperniata sui dati oggettivi del caso.

E, in questa prospettiva, le falsità nelle dichiarazioni o le omissioni tali da rappresentare una condizione di diritto al beneficio invero insussistente costituiranno normalmente il dato decisivo per ricostruire, nei termini suddetti, l'atteggiamento soggettivo dell'agente. Di contro, all'opposto, quando la falsa dichiarazione non sia tale da rappresentare come dovuto un beneficio in realtà non spettante, sotto il profilo dell'*an* o del *quantum*, risulterà pressoché impossibile affermare che la condotta è stata commessa al fine specifico di conseguire indebitamente il beneficio.

L'ottica corretta, in quanto aderente al testo di legge, è dunque quella secondo cui, nella valutazione circa la sussistenza del reato, l'oggettiva consistenza e portata della falsità, tale cioè da fornire la rappresentazione di una situazione di diritto al beneficio in realtà non spettante o spettante in misura inferiore, assume rilievo non di per sé, in quanto tale, sul piano sostanziale ma, sotto il profilo strettamente probatorio, in relazione alla ricostruzione dell'atteggiamento psicologico dell'autore della condotta.

Ciò posto, venendo al caso di specie, nessun dubbio sussiste circa la ricorrenza tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo della fattispecie.

Come si è visto, infatti, nella domanda di concessione del reddito di cittadinanza, l'odierno imputato ha dichiarato plurime falsità (residenza, contratto di locazione e pagamento del relativo canone) al fine specifico di ottenere il riconoscimento di un reddito di cittadinanza maggiore di quello che avrebbe avuto diritto di conseguire.

Discende da quanto precede che, come anticipato, la condotta realizzata dall'imputato integra, oltre al delitto di cui al capo 1), anche quello di cui al capo 2) dell'imputazione.

Peraltro, nella condotta integrante il delitto di cui all'art. 640 *bis* ascritto all'imputato nell'addebito *sub* 1) resta assorbito il fatto delittuoso oggetto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. 4/2019, dell'addebito *sub* 2).

E invero, tale ultima disposizione, nel sanzionare con la pena della reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, tra l'altro, rende dichiarazioni attestanti cose non vere, fa salva l'ipotesi in cui «il fatto costituisca più grave reato».

Orbene, si tratta di quanto si è verificato nel caso di specie: il fatto commesso dall'imputato integrante il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 4/2019, oggetto dell'addebito di cui al capo 2) dell'imputazione, integra altresì il più grave delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 640 *bis* c.p., delitto oggetto dell'addebito di cui al capo 1) dell'imputazione.

Il reato ascritto all'imputato nel capo 2) dell'imputazione, quindi, resta assorbito in quello di cui al capo 1).

D'altra parte si ravvisano, nel caso di specie, le circostanze attenuanti generiche.

In tal senso militano i seguenti dati:

- l'entità del danno è limitata;
- l'imputato ha autonomamente corretto la propria condotta, non riproponendo la falsa dichiarazione nella domanda di reddito di cittadinanza successiva a quella contenente la falsa dichiarazione qui considerata;
- l'imputato è soggetto ultrasessantenne incensurato.

Passando, quindi, alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in considerazione di tutto quanto sin qui osservato e tenuto conto di tutti gli altri criteri direttivi di cui agli artt. 132 e 133 c.p., la pena base dalla quale muovere ai fini della determinazione di quella finale da applicare all'imputato va stabilita in misura leggermente superiore al minimo edittale e, in concreto, in quella di anni 2 e mesi 3 di reclusione.

A tale pena va apportata la diminuzione per le ritenute circostanze attenuanti generiche, diminuzione che, nella specie, va determinata in mesi 6 di reclusione.

Infine, alla pena così determinata, pari ad anno 1 e mesi 9 di reclusione, va apportata la diminuzione per il rito prescelto dall'imputato.

La pena finale da applicare, pertanto, è quella di anno 1 e mesi 2 di reclusione.

Il già evidenziato stato di incensurato e l'età del prevenuto inducono a ritenere che lo stesso si asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori reati.

Pertanto, ricorrendone le altre condizioni, l'esecuzione dell'anzidetta pena va sospesa, ai sensi degli artt. 163 e ss. c.p., per il termine e alle condizioni di legge.

Alla condanna consegue la posizione a carico dell'imputato delle spese processuali (art. 535 c.p.p.).

#### P.Q.M.

Visti gli artt. 640 *bis*, 62 *bis*, 63, 65, 132 e 133 c.p., 7 d.l. 4/2019 nonché 442 e 533 c.p.p., dichiara [REDACTED] responsabile del reato a lui ascritto nel capo 1) dell'imputazione, in esso assorbita la condotta di cui al capo 2) dell'imputazione medesima, e, riconosciute al predetto le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 *bis* c.p., con la diminuzione per il rito prescelto, lo condanna alla pena di anno uno e mesi due di reclusione.

Visti gli artt. 163 e ss. c.p., ordina che l'esecuzione della predetta pena rimanga sospesa per il termine e alle condizioni di legge.

Visti gli artt. 442 e 535 c.p.p., pone a carico del predetto imputato il pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 442 e 544 c.p.p., indica in giorni sessanta il termine per il deposito della sentenza

Palermo, 24 novembre 2022

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Rossana La Sala

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
LA 20/01/2023

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Rossana La Sala

Il Giudice  
Giuliano Castiglia

